



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Associazione Provinciale di  
Treviso

5/5/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

### Oggetto

### Obbligo del DURC per i commercianti su aree pubbliche

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

1) Fino all'avvenuta attuazione dell'art. 7 della LR 1/2011 il DURC deve essere presentato dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, come si desume dall'art. 2 della legge. Da quel momento in poi saranno invece i **Comuni ad acquisire in via telematica il documento**, fermo restando che essi, di conseguenza, dovranno essere edotti dalle imprese di tutte le informazioni necessarie per procedere alla consultazione informatica delle banche dati INPS e INAIL. In ogni caso, nulla vieta che un Comune proceda sin d'ora, di propria iniziativa, alla verifica telematica della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva.

2) Tutte le autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche in carico ai Comuni dell'Emilia Romagna sono subordinate alla presentazione annuale del DURC e o della documentazione sostitutiva.

**La prima scadenza per la presentazione del DURC sarà il 31 gennaio 2012** e quindi, fino a tale data, gli spuntisti che accedono ai mercati avvalendosi di un'autorizzazione in carico ad un Comune emiliano-romagnolo non devono esibire anche il DURC. Diverso è il caso degli operatori su aree pubbliche che operano in virtù di autorizzazioni in carico a Comuni di altre Regioni, per i quali (mancando una verifica nella regione di rilascio) l'obbligo di presentazione del DURC contestualmente all'utilizzo dell'autorizzazione è scattato con l'entrata in vigore della LR 1/2011, il 25 febbraio 2011. A questo obbligo non sono sottoposti i titolari di autorizzazioni soggette alla normativa di Regioni che ne subordinano l'efficacia alla presentazione del DURC o di documenti analoghi: Lombardia, Piemonte, Marche nonché la provincia autonoma di Trento.

3) **Il DURC non può essere autocertificato**: in questo senso la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'attività ispettiva, prot. N. 25/1/0001713 del 6/2/2009. Per analogia non si ritiene autocertificabile neppure il certificato di regolarità contributiva INPS. E' invece possibile la presentazione di copie autentiche.

4) I Comuni possono adottare misure destinate a facilitare, al momento dell'esibizione delle autorizzazioni agli organi di vigilanza o al momento dell'utilizzazione delle stesse per partecipare a fiere e mercati, l'accertamento dell'avvenuta presnetazuione iniziale o annuale del DURC o della documentazione sostitutiva. In particolare, sia l'apposizione di un segno di validazione da porre sull'autorizzazione dopo ogni verifica annuale, sia la previsione di sottoporre ad una sorta di convalida le autorizzazioni rilasciate ai soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese contribuirebbero ad evitare l'illegittimo utilizzo del titolo da parte dei soggetti cui è stato revocato.

5) **Le imprese non ancora iscritte al registro imprese devono presentare il DURC entro 180 giorni dall'iscrizione**; durante questo intervallo di tempo possono operare, in quanto la LR 1/2011 non prevede la sospensione dell'autorizzazione durante la decorrenza del termine per presentare il DURC, ma solo al revoca in caso di mancata presentazione nei 180 giorni.

6) Nei casi di **trasferimento di proprietà o dell'affidamento in gestione dell'azienda** e la conseguente nuova intestazione dell'autorizzazione, la presentazione del DURC costituisce condizione sospensiva. In altre parole, fino alla presentazione del DURC da parte del cedente e del cessionario la comunicazione di trasferimento di azienda non produce effetti amministrativi.

Dal momento in cui arriva l'istanza di subentro (e la relativa comunicazione di cessazione) se non c'è allegato il DURC del cedente e del cessionario l'istanza non produce alcun effetto con la conseguenza che:

- a) il cessionario non può fisicamente iniziare l'attività (vengono avvisati i vigili e lui non può stare nel posteggio acquistato/affittato al mercato o fiera);
- b) il cedente, avendo ceduto con un contratto il posteggio, perde il diritto di stare sul posteggio;
- c) per adesso non si calcolano le assenze fino al 31.01.2012, ma il posteggio non può essere utilizzato né dal cedente né dal cessionario, e viene dato alla spunta.
  - se l'istanza di subentro viene presentata a mano in ufficio senza i durc del cedente e del cessionario bisogna dichiarare (a voce) non ricevibile la domanda e quindi rifiutare la presentazione.
  - se l'istanza di subentro arriva per posta al protocollo senza durc viene sospeso il termine del procedimento e fissato un termine per la presentazione del Durc (in questa fase il cedente e il cessionario perdono la possibilità di accedere al posteggio del mercato).